



# COMUNE DI LURAS

## REGOLAMENTO TENUTA ANIMALI

Allegato alla Deliberazione del Consiglio  
Comunale N° 33 del 28.09.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Salvatore Addis)

## -TITOLO I - PRINCIPI

### *Articolo 1 – Principi generali e finalità*

1. Il comune di Luras, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla legge e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il presente regolamento, in particolare, promuove il rispetto dei diritti e la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
3. Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla legge 281/1991 il comune promuove la cura e la cultura del rispetto per la dignità degli animali e ne evita riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti, riconoscendo ad essi il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, in attuazione, peraltro, della L.R. 21/1994.
4. Il comune collabora con lo Stato che, in base alla legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il sindaco, sulla base del dettato degli art. 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Il sindaco, inoltre, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.
6. Il comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

### *Articolo 2 - Definizioni*

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specifica, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 14 Agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dell'articolo 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della legge 11 Febbraio 1992 n° 157.

### *Articolo 3 – Ambito d'applicazione*

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito dal comma 1 del presente articolo.

#### Articolo 4 – Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano :

- a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni Nazionali e Regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 5 – Cura degli animali

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, detenendolo anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:
  - a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b. assicurargli un adeguato livello di benessere fisico e etologico, garantirgli le eventuali cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario;
  - c. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - e. garantire la tutela di terzi contro le aggressioni o danni al patrimonio;
  - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

#### Articolo 6 – Soppressione degli animali Divieto

Per quanto riguarda gli animali randagi gravemente malati, incurabili o accertati come pericolosi, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Sanitarie Locali o da liberi professionisti, che devono rilasciare il certificato di morte al detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata sempre in modo eutanasico.

Nel caso di animali allo stato libero che manifestino aggressività tale da mettere a rischio l'incolumità di persone o animali, dopo gli accertamenti effettuati da parte del servizio veterinario competente per territorio (in qualità di autorità sanitaria tecnica locale) e la specifica richiesta del necessario utilizzo di armi a proiettile captivo, a seguito di Ordinanza sindacale (quale autorità sanitaria amministrativa locale) di intervento straordinario, questi possono essere abbattuti dagli agenti della forza pubblica, (Carabinieri, Polizia, Guardia di

Finanza, Corpo Forestale, Polizia Locale o da cacciatori debitamente autorizzati) senza indugio, a tutela della pubblica incolumità.

Qualora si dovesse verificare che uno o più cani feroci siano individuati in atto di aggressione verso bambini o persone indifese o di animali in pericolo di vita, gli Agenti di pubblica sicurezza possono intervenire nei modi ritenuti al momento più opportuni, seguendo comunque le procedure di sicurezza tese ad evitare danni alle persone o ad animali.

#### Articolo 7 – Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme legali dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno preoccuparsi di accudirli o alimentarli secondo le caratteristiche etologiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche una delle seguenti condizioni:
  - a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
  - b) ventilazione assente o insufficiente;
  - c) temperatura e umidità (relativa dell'aria) ambientale oltre i limiti ritenuti dannosi per la salute degli animali;
  - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria;
5. E' vietato tenere animali selvatici, ed in generale anche animali d'affezione, legati o alla catena. I cani possono essere tenuti a catena quando questa risulti della lunghezza minima di 5 metri e, comunque, periodicamente possano fare del moto fisiologico.
6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto, per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, in occasione di mostre ed esposizioni o in attesa di trattamenti igienici presso impianti di teolettatura, per periodi di durata non superiore allo stretto necessario, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5.
7. E' vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi d'acqua e di cibo o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche esterne.
8. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani ed in particolare delle razze e relativi incroci di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani". E' vietato selezionare od incrociare cani con lo scopo di sviluppare le doti di aggressività.
10. E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
11. E' vietato abbandonare animali in qualsiasi parte del territorio comunale.
12. E' vietato l'allevamento di cani e gatti e di animali appartenenti a specie diverse da quelle consentite al fine di ottenere pellicce.

13. E' vietato mutilare gli animali a fini estetici. In particolare è vietato : il taglio delle orecchie; il taglio della coda, fatta eccezione per le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard; recidere le corde vocali; la vendita e la commercializzazione dei cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti. Tali interventi sono consentiti esclusivamente per finalità curative che devono essere certificate dal medico veterinario. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle disposizioni precedenti sono considerate maltrattamento animale e punite ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale.
14. E' vietata la costruzione, l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.
15. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali.
16. E' inoltre vietato l'utilizzo di animali a scopo di scommesse e/o combattimento.

#### Articolo 8 – Avvelenamento di animali

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possono accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, allorquando le medesime siano strettamente necessarie e dettate da motivi di igiene e salute pubblica. Tali operazioni devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### Articolo 9 – Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore o biciclette.
2. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, anche se di carattere temporaneo, ferite o danni fisici.
3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano i dispositivi del Regolamento CE n° 01/05 del 22 dicembre. 2004 e le specifiche norme previste dall'articolo 169, comma 6, del nuovo codice della strada.
4. Per il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i sestri e/o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Se il trasporto di animali è messo in relazione con una attività economica, il trasportatore deve essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e del certificato di idoneità al trasporto di animali vivi.
5. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo.

#### Articolo 10 – Esposizione di animali

1. Presso gli esercizi commerciali riconosciuti idonei alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso, cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.
2. E' fatto, altresì, divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine e con altre modalità (ad esclusione dei volatili) per un lasso di tempo prolungato. Il tempo dell'esposizione non potrà comunque essere superiore alle 5 (cinque) ore, al fine di non recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.
3. Fermo restando le disposizioni previste dall'articolo 69 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le attività commerciali ambulanti e occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 (cinque) ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari, ottemperando ai seguenti requisiti:
  - a. le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali da esporre, devono essere costruite in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, da disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
  - b. i titolari di esercizi ambulanti dopo l'esposizione e lo spettacolo, debbono disporre di locali di ricovero adeguati .
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provviste di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.
5. l'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provviste di acqua e di cibo, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del presente regolamento e comunque in posizione tale da non essere oggetto di molestie.
6. sono vietate le mostre itineranti di animali d'affezione tenute a scopo commerciale.

### TITOLO III – CANI

#### Articolo 11 – Identificazione dei cani / anagrafe canina

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla L.R. n° 21 del 1994, l'identificazione dei cani dovrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma e, in caso di cucciolata, devono provvedere, entro dieci giorni dalla nascita e, comunque, prima della eventuale cessione, alla identificazione di ciascun cane tramite inoculazione sottocute del microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento o il decesso dell'animale entro quindici giorni al Comando della Polizia Municipale

od al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.

4. Il mancato ritiro, entro un tempo ragionevole, giustificato da comprovati motivi oggettivi, e comunque, possibilmente, non superiore a sessanta giorni dall'avviso, di cani di proprietà catturati e custoditi presso il canile verrà segnalato all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 727 c.p.

#### Articolo 12 – Detenzione cani in aree private

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché in luoghi dove non si provveda alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.
2. E' fatto divieto di tenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani che sono custoditi all'interno di un'area circoscritta questa deve essere delimitata da un muro di cinta o da una rete metallica o cancellata avente un'altezza, dal fondo di calpestio, tale che impedisca al cane di potersi arrampicare ed uscire in luogo pubblico. L'eventuale utilizzo della catena, secondo le prescrizione del successivo articolo 13, deve, comunque, avere una robustezza e una misura adeguata, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
4. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
5. In ogni caso, i cani alla catena non debbono poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero di proprietà privata di un terzo.
6. All'interno della proprietà privata il cane, indipendentemente dalle dimensioni e della stazza, può essere lasciato libero a condizione che il proprietario del fondo tenga sotto controllo l'attività del cane medesimo. Il cane pastore è considerato un cane da lavoro e svolge il proprio ruolo nella difesa di greggi, mandrie, altri animali da reddito e nella custodia generale dello stazzo, pertanto resta libero di agire nell'interesse del proprietario che mantiene, ovviamente, la responsabilità sul comportamento dell'animale medesimo. La fuga o lo smarrimento di un cane deve essere tempestivamente segnalata (comunque non oltre sette giorni) dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, alla Polizia Municipale di questo Comune e al competente servizio veterinario della A.S.L. n° 2. Solo compiendo detta segnalazione, prima che il cane venga catturato, il proprietario o/o detentore (anche in qualità di accompagnatore) del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale. **La fuga del cane per "caso fortuito" deve essere comprovata. In particolare, nel caso in cui la fuga sia da addebitare a comportamenti del padrone e/o detentore a qualsiasi titolo, da cui si possa dedurre il malgoverno o la cattiva custodia del cane, ad esso verranno comunque, applicate le sanzioni corrispondenti di legge.** Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali indispensabili cure veterinarie, sono a carico del proprietario.
7. Chiunque rivenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima possibile alla Polizia Municipale od al competente servizio veterinario della A.S.L. n° 2.

#### Articolo 13 – Detenzione dei cani alla catena

1. I cani tenuti a catena, in ogni caso, devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere comodamente il recipiente dell'acqua e il loro riparo. Il collare non deve essere troppo stretto, provocare sensazioni di soffocamento, arrecare dolori e danni alla cute. E' vietato l'uso del colare di tipo elettrico (congegno che causa inutile e sadica sofferenza). La lunghezza della catena deve impedire che il cane raggiunga aree pubbliche o proprietà private.

#### Articolo 14 – Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. E' fatto divieto assoluto ai proprietari e/o detentori di condurre cani di qualsiasi razza in parchi, giardini pubblici e/o aree attrezzate per bambini, fatta eccezione per i parchi e/o giardini pubblici presso i quali siano state destinate aree apposite per cani. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i proprietari e/o i detentori (compresi i meri accompagnatori) sono sempre tenuti:
  - a. a condurre i cani, al guinzaglio con misura non superiore a mt.1,50;
  - b. a munirsi di museruola da applicare al muso del cane in luoghi molto frequentati e su trasporti pubblici, in special modo se l'animale appartiene ad una delle seguenti razze :
    - a) american Bulldog;
    - b) cane pastore di charplanina;
    - c) cane da pastore dell'anatolia
    - d) cane da pastore dell'Asia Centrale;
    - e) cane da Pastore del Caucaso;
    - f) cane da serra da Estreilla ;
    - g) dogo argentino;
    - h) fila Brasilero;
    - i) rottweiler;
    - j) pitbull;
    - k) pit bull mastiff;
    - l) pit bull terrier;
    - m) mastino Napoletano;
    - n) perro da canapo majoero;
    - o) perro da presa Canario;
    - p) perro da presa Mallorquin;
    - q) rafeiro do alentejo;
    - r) tosa inu;
    - s) incroci fra razze medesime.
2. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono sempre essere accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica con corporatura commisurata alla mole dell'animale.
3. Sono esclusi dal disposto del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile, dei vigili del fuoco quando sono utilizzati per servizio. Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, è esplicitamente escluso il solo obbligo, in capo ai relativi proprietari e/o conduttori, di munire di guinzaglio i cani nell'accompagnamento presso i parchi e/o giardini pubblici presso i quali siano state istituite o create aree delimitate e attrezzate per cani. Ai fini di maggior chiarezza, resta inteso che sussiste e permane- anche all'interno delle aree delimitate e attrezzate per cani – l'obbligo di munire di museruola i cani di qualsiasi mole ed in particolare se appartenenti alle seguenti razze:

- a) american Bulldog;
  - b) cane pastore di charplanina;
  - c) cane da pastore dell'Anatolia;
  - d) cane da pastore dell'Asia Centrale;
  - e) cane da Pastore del Caucaso;
  - f) cane da serra da Estreilla ;
  - g) dogo argentino;
  - h) fila Brasilero;
  - i) rottweiler;
  - j) pitbull;
  - k) pit bull mastiff;
  - l) pit bull terrier;
  - m) mastino Napoletano;
  - n) perro da canapo majoero;
  - o) perro da presa Canario;
  - p) perro da presa Mallorquin;
  - q) rafeiro do alentejo;
  - r) tosa inu;
- ed incroci fra razze medesime.

4. E' fatto obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani – a prescindere dalle relative razze e/o misure – condotti nelle aree e locali pubblici e nei mezzi di trasporto.

#### Articolo 15 – Raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) nelle aree urbanizzate dell'intero territorio comunale.
3. I conduttori di cani, con l'esclusione dei cani da guida per non vedenti e da essi accompagnati, che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per la raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dai cani, atto che serve a ripristinare l'igiene del luogo.

#### Articolo 16 – Accesso negli esercizi pubblici

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo, che conducano gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata.

#### Articolo 17 – Centri di addestramento – educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare la DUAP allo Sportello Unico La Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario avranno libero accesso nella struttura per svolgere l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme che riguardano l'identificazione ed il benessere degli animali.

2. Il responsabile del Centro di addestramento-educazione dovrà fornire, oltre alla documentazione di rito, una relazione tecnica ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani. Il centro dovrà anche essere dotato di un regolamento interno da tenere a disposizione degli Organi di vigilanza.

## TITOLO IV GATTI

### Articolo 18

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce alla specie felina il diritto ad avere un riferimento territoriale o habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali.
2. I gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato costituiscono una colonia felina.
3. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che convive e frequenta lo stesso luogo.
4. Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline o di gatti singoli è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto.

( l'abbondanza dell'alimento, la difesa dai nemici naturali della specie e le cure prestate al ripristino della salute degli animali ammalati permettono che la colonia si ingrandisca a dismisura e renda insufficiente anche l'adozione delle operazioni di sterilizzazione chirurgica delle femmine. Si dovrebbe trovare una soluzione di compromesso accettabile fra i così detti animalisti e le istituzioni pubbliche che non sono in grado di affrontare, in assoluto, il tema del controllo delle nascite di questa specie.)

Il Comune, insieme con il Servizio veterinario della ASL n° 2, si impegna alla realizzazione di percorsi formativi, estesi anche alle scuole dell'obbligo, sulla conduzione degli animali d'affezione, in particolare dei cani, tesi al rilascio della specifica attestazione di idoneità, denominata PATENTINO nell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, emanata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sottoscritta dal Sottosegretario di Stato, Francesca Martini.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 19 – Sanzioni

1. Ai sensi del capo I della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
  - a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli che precedono si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, fatta eccezione per l'ipotesi di omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 C.p.), relativamente alla quale si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 258,00;

- b. per l'inosservanza delle norme di cui all'art.7 comma 17 e art. 10 si applica inoltre la sanzione accessoria della chiusura o sospensione dell'attività per l'intera giornata;
  - c. l'abbandono degli animali è punito con la sanzione amministrativa da euro 154,00 a 516,00 e, qualora si profili la violazione dell'art.727 del Codice Penale, con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da euro 1000 a 10.000;
  - d. per la violazione di cui all'art. 11 del presente regolamento (mancata iscrizione del cane alla relativa anagrafe), si applicano le sanzioni di cui alla L.R. 21/1994 (da €. 154,00 a €. 516,00);
2. Chiunque violi il comma 4 dell'art. 18 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.
  3. La violazione delle prescrizioni del presente regolamento possono, altresì quando ne ricorrano i presupposti, configurare violazione dei principi richiamati dalla Legge 20 luglio 2004, n° 189, con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione delle pene previste dal "Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento degli animali" del Codice Penale.

#### Articolo 20 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia, ivi comprese la L.R. 21/1994 e successive modifiche e integrazioni e la Ordinanza 12.12.2006 del Ministero della salute (e le successive eventuali modifiche).

#### Articolo 21 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.